

l'applicare quegli articoli della legge che pongono a quell'invasione un certo limite.

Notate ancora, o signori, che nelle passate Legislature abbiamo avuto esempi d'impiegati i quali, entrando nella Camera, dai ranghi inferiori d'impieghi salirono, dopo un anno o due, ai ranghi superiori; per esempio un consigliere d'appello che aveva 5,000 lire di stipendio è stato nominato deputato, or sono meno di tre anni, ed ora ha 12,000 lire di stipendio, ed è posto nei primi ordini della magistratura.

Di questi esempi noi ne abbiamo parecchi. Voi vedete che in questo modo gl'impiegati, i quali trovassero un ostacolo all'essere deputati nello stipendio che percepissero, rinuncerebbero allo stipendio, facendo questo ragionamento: « Entriamo nella Camera, dopo due o tre anni saremo ampiamente risarciti dello stipendio perduto. » (Susurro)

Vedete, o signori, che sarebbe troppo facile far frode alla legge col dare allettamento a che i banchi di questa Camera servissero di gradini per salire ad alti impieghi. Non è questa l'ambizione che deve portare i cittadini ad entrare in questa Camera; noi non dobbiamo aver altra ambizione che quella di servire il paese rappresentandolo lealmente; qualunque prospettiva d'avanzamento, se dipendesse da noi, la dovremmo interamente sbandire.

Mi si permetta qui d'addurre l'opinione di uno degli uomini più eminenti della nostra magistratura, di cui deploriamo la recente perdita, del primo presidente Alasia che reggeva poco fa la Corte di Casale. Io l'ho veduto pochi giorni prima della sua morte; egli, dopo avermi trattenuto degli affari pei quali io mi era da lui recato, si mise a parlare delle cose pubbliche e mi disse queste precise parole: « Non ci sarà mai vera rappresentanza nazionale sintantochè il nobile ufficio di deputato servirà per salire ad alti impieghi: io voglio dimettermi, voglio pormi nel numero dei candidati; ed appena entrato nella Camera, proporrò che un deputato non possa essere promosso a nessun impiego salvo cinque anni dopo che sia spirato il suo mandato. » (Bene!)

Ebbene quest'opinione di un alto funzionario che aveva percorsa una lunga ed onoratissima carriera mi pare debba avere qualche peso. Quanto a me, io la divido perfettamente; credo che la Camera provvederà nell'avvenire a porre un freno a quelle piccole e troppo pericolose ambizioni. Il freno che ci somministra la legge attuale non è molto rigoroso, e quindi facciamo almeno ch'esso non venga scemato nella sua applicazione.

MARRI. Tutto ciò che ha detto l'onorevole Sineo sta a giustificare la massima ritenuta dalla Commissione e che già venne dalla Camera adottata; ma non giustifica l'applicazione di questa massima a danno del signor Sansone D'Ancona.

La deliberazione proposta dalla Commissione a riguardo del signor Sansone D'Ancona non è giusta; mal si concilia colla massima stessa dalla Commissione ritenuta e adottata dalla Camera; mal si concilia con ciò che la Commissione propose e la Camera deliberava rispetto al barone Bettino Ricasoli, e rispetto ad altri deputati.

Certo se gli onorevoli componenti la Commissione, incaricata di accertare il numero dei deputati impiegati, son caduti in questo errore, avendo d'altronde addimostata tanta equità e imparzialità ne' suoi giudizi e nelle sue proposizioni, non può essere difeso che da una incompleta ed inesatta cognizione dei fatti.

Quali i fatti siano vel dirò brevemente.

Quando il signor Sansone D'Ancona fu eletto deputato non copriva impiego di sorta; non v'era dubbio sulla validità

della sua elezione; tanto è vero che la Camera nella seduta, se ben rammento, del 5 aprile la dichiarò regolare e valida; se non che, cessati in Toscana i Ministeri, fu ad esso affidata la direzione delle finanze.

Egli accettò l'incarico; ma, appunto per non perdere la già acquisita qualità di deputato, rinunziò a qualunque provvisione o stipendio.

Malgrado ciò, crede la Commissione che debba al signor Sansone D'Ancona applicarsi il disposto dell'articolo 103 della legge elettorale, e che debba dirsi quanto a lui cessata la deputazione.

Qual è la disposizione dell'articolo 103 della legge elettorale?

Esso dice così: « Quando un deputato riceva un *impiego regio stipendiato* ad un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in quell'istante di essere deputato. »

E quali sono i funzionari ed impiegati, che l'articolo 97 della legge stessa dichiara ineleggibili? Sono quelli che hanno uno *stipendio sul bilancio dello Stato*. Dunque e l'articolo 103 e l'articolo 97 della legge elettorale parlano di funzionari ed impiegati che hanno uno *stipendio sul bilancio dello Stato*.

Or bene al signor Sansone D'Ancona non può nè l'uno nè l'altro articolo applicarsi, per due semplicissime ragioni: perchè non è *impiego* il suo, nè egli può dirsi veramente e propriamente impiegato; e perchè non solamente vi rinunziò, ma non v'è stipendio iscritto, o, come sogliono dire, allogato nel bilancio dello Stato.

Che il signor Sansone D'Ancona non copra un impiego, nè possa giustamente considerarsi come impiegato, ben lo dimostra il decreto regio del 25 marzo 1860, che mantenne un centro amministrativo per le provincie toscane.

L'onorevole deputato Carutti vi leggeva l'articolo 5° del rammentato decreto. A me piace leggere l'articolo 2°, il quale dice così:

« È mantenuto *provvisoriamente* per le provincie della Toscana un centro amministrativo, che rimarrà stabilito nella città di Firenze. A capo di esso starà il governatore generale. » Dal quale poi dipendono i direttori istituiti coll'articolo seguente.

Ora, è evidente che il centro amministrativo nelle provincie toscane non è che una istituzione *provvisoria*. Tanto il governatore generale, quanto i direttori che da esso dipendono, non hanno, nè esercitano che uffici provvisorii, temporari e di breve durata, aggiungo, dopo le dichiarazioni esplicite e solenni più volte ripetute dal Ministero innanzi alla Camera.

Tanto l'ufficio di governatore generale, quanto gli uffici dei direttori sono di nuova creazione in Toscana; non sono impieghi che già vi esistessero, sono cariche provvisorie, io ripeto, e che presto dovranno cessare.

Per impiego s'intende (e questo è pure il concetto della Commissione) un ufficio permanente, che attribuisce a chi lo esercita non solo il diritto allo stipendio, sì bene altri diritti; attribuisce il diritto all'*anzianità*, alle *promozioni*, al *riposo*, alla *pensione*.

Non vi ha dubbio: a dirigere altri rami della pubblica amministrazione in Toscana saranno eletti alcuni impiegati, per cagione di esempio un consigliere di Stato, il regio procuratore della Corte d'appello, il regio procuratore del tribunale di prima istanza di Firenze. E questi, a vero dire, sono funzionari, sono ufficiali pubblici, sono impiegati. Ma non già per l'incarico straordinario e temporario della direzione di quei vari rami della pubblica amministrazione ad essi rispet-